

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 31

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* FLERES)

*approvata nella seduta del 2 marzo 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
(CE) DEL CONSIGLIO N. 485/2008, RELATIVO AI CONTROLLI,  
DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, DELLE OPERAZIONI CHE  
RIENTRANO NEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEL FONDO  
EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (COM (2010) 761 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2011**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 761 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad allineare le procedure di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 485/2008, relativo ai controlli sui documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici dei finanziamenti erogati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG), alle nuove procedure di esecuzione di cui all'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e a conferire una delega di potere alla Commissione europea, *ex* articolo 290 del TFUE;

ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83) e su di esso la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 66);

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE, consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento sostituisce le procedure di esecuzione previste all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 485/2008 con le nuove procedure previste dall'articolo 291 del TFUE e in particolare dall'emanando regolamento (COM(2010) 83) che disciplina la «procedura di consultazione» e la «procedura d'esame»;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea anche una delega di potere, a tempo indeterminato, per stabilire l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione dello stesso regolamento, in quanto, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'emanazione di norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e

di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche previste si limitano all'obiettivo di allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008 alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del TFUE;

in relazione alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega di potere, si ribadisce quanto già espresso dalla 14ª Commissione permanente nella della citata risoluzione del 23 novembre 2010 (*Doc. XVIII*, n. 66): «... il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccezionale con le modalità previste dai Trattati, costituisce un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa».

